

IL REATO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO E LA CONVENZIONE DI PALERMO*

Fabio Basile

Title: The crime of mafia-association and the Palermo Convention

Abstract

In order to combat organized crime - including the mafia type - which is acquiring an increasingly global and transnational dimension, it is absolutely necessary to develop equally global and transactional repressive and preventive responses. The Palermo Convention moves in this direction thanks to the identification of a minimum common denominator in the definition of "organized criminal group", acceptable, and accepted, in the legislation of many States.

Keywords: Organized Crime, Mafia-Association, Palermo Convention, Organized Criminal Group, Transnational Crime

Per far fronte ad una criminalità organizzata – anche di tipo mafioso – di dimensione sempre più globale e transnazionale risulta assolutamente necessario elaborare risposte repressive e preventive altrettanto globali e transnazionali. Si muove in tal senso la Convenzione di Palermo grazie alla individuazione di un minimo comun denominatore nella definizione di “gruppo criminale organizzato”, accettabile, ed accettato, nella legislazione di numerosissimi Stati.

Parole chiave: Criminalità organizzata, Associazione di tipo mafioso, Convenzione di Palermo, Gruppo criminale organizzato, Reato transnazionale

*Il testo riproduce la relazione, corredata di note, presentata al Convegno “Mafia e antimafia nell’esperienza italiana e la Convenzione di Palermo”, tenutosi il 3 maggio 2019 presso l’Università degli Studi di Milano.

1. La dimensione globale della criminalità organizzata

In un mondo in cui stanno scomparendo i confini fisici, caratterizzato da una crescente velocità e facilità negli spostamenti di persone, merci e capitali, in un mondo in cui, grazie all'evoluzione tecnologica, con un semplice *click* si possono trasferire immense quantità di denaro, dati e informazioni, aumenta considerevolmente, anche per la criminalità organizzata, la possibilità di realizzare, in dimensione transfrontaliera, i propri affari sporchi. Affari sporchi che le consentono di realizzare entrate economiche assai ingenti, destinate, tra l'altro, ad essere inserite nei circuiti economici puliti o a foraggiare operazioni di corruzione e attività di favoreggiamento: e un siffatto, intenso livello di penetrazione della criminalità organizzata nel tessuto sociale "non lede solo il bene giuridico dell'ordine pubblico ma, anche, l'ordine economico e soprattutto l'ordine democratico"¹.

La criminalità organizzata ha, insomma, rapidamente intuito le grandi opportunità di locupletazione offerte dal mercato globale, e si è anche trasformata per meglio sfruttare tali opportunità: gruppi tradizionalmente radicati in zone geografiche circoscritte hanno cominciato ad espandersi, a "colonizzare"² nuovi territori, a "contagiare"³ nuovi mercati; organizzazioni familistiche e verticistiche si sono convertite in strutture più flessibili, reticolari, coinvolgendo all'occorrenza nuove professionalità per realizzare nuovi progetti criminali⁴.

Siffatte opportunità di locupletazione sono offerte alla criminalità organizzata dalla commissione sia di reati *transazionali* per loro intrinseca natura (quali, ad esempio, il contrabbando e la tratta di migranti), sia di reati che si prestano facilmente e proficuamente ad una realizzazione in dimensione *transnazionale*

¹ Antonio Laudati, *I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione Europea*, in "Diritto penale e processo", 2006, p. 402.

² Tra i primi a parlare efficacemente di "colonizzazione mafiosa", v. Nandodalla Chiesa, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Gruppo Abele edizioni, Torino, 2016, p. 24 ss.; sull'"espansione" dei gruppi mafiosi, si veda altresì il fondamentale lavoro di Rocco Sciarone, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma, II ed., 2009, *passim*.

³ Tra i primi a parlare efficacemente di "contagio", v. Giuseppe Pignatone, Michele Prestipino, *Il contagio. Come la 'ndranghetta ha infettato l'Italia*, Laterza, Bari-Roma, 2012, p. 7 ss.

⁴ Per una recente, accurata analisi, di taglio sociologico, del ruolo dei professionisti nell'espansione dell'economia mafiosa, v. Stefania Pellegrini, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2018, p. 175 ss.

(quali, ad esempio, il riciclaggio, il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, la circolazione illegale di beni culturali, i *cybercrimes*).

Di fronte a questa crescente globalizzazione della criminalità organizzata si aggrava, allora, la difficoltà di fornire una risposta preventiva e repressiva affidata ai singoli ordinamenti *nazionali*, risposta che non ha, né potrebbe avere, un'analoga velocità e facilità a intervenire in una dimensione *transnazionale*.

2. La conseguente necessità di una risposta preventivo-repressiva globale

Di fronte alla globalizzazione della criminalità organizzata diventa, pertanto, urgente elaborare una risposta preventivo-repressiva capace di superare i tradizionali dogmi della sovranità nazionale in materia penale⁵ e del principio di territorialità nell'applicazione della legge penale⁶.

Una siffatta risposta globale dovrebbe esplicarsi lungo due direttrici:

a) attraverso l'armonizzazione o, perlomeno, il ravvicinamento delle legislazioni nazionali sotto il profilo della configurazione delle fattispecie incriminatrici: laddove armonizzazione e ravvicinamento non significano necessariamente 'assoluta uniformità' – il che potrebbe addirittura essere controproducente, considerato l'inevitabile legame della norma penale al contesto locale socio-culturale all'interno del quale essa è prodotta ed è destinata ad operare⁷ – ma, più

⁵ Come è stato autorevolmente sottolineato, "il diritto di punire, monopolio dello Stato, è senza dubbio il segno più eclatante della sovranità nazionale": Mireille Delmas Marty, *Verso un diritto penale comune europeo?*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 1997, p. 543; nello stesso senso, v. pure Rosaria Sicurella, *Diritto penale e competenze dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 102, nonché Klaus Tiedemann, *L'europeizzazione del diritto penale*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 1998, p. 3: "il sistema penale è (...), più di altre materie giuridiche, espressione della sovranità nazionale".

⁶ L'ambito spaziale di applicazione della legge penale è fondamentalmente segnato dal principio di territorialità, espresso, all'interno del nostro codice penale, dall'art. 3: "*la legge italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato*".

⁷ Se, oggi, risulta forse eccessivo il pensiero di Montesquieu secondo cui le leggi di ogni singola nazione "devono essere talmente adatte al popolo per il quale sono state istituite, che è incertissimo se quelle di una nazione possano convenire a un'altra", è comunque indubbio l'elevato tasso di "localismo" che connota il diritto penale ben più di altri settori dell'ordinamento giuridico: in argomento, sia consentito rinviare a Fabio Basile, *Immigrazione e reati culturalmente motivati*. Il

modestamente e realisticamente, riduzione delle differenze, accorciamento delle distanze tra le varie legislazioni;

b) attraverso il miglioramento dei meccanismi di cooperazione interstatuale: una cooperazione che non si espliciti soltanto tra le autorità giudiziarie, ma che coinvolga anche gli organi delle indagini (i quali non in ogni angolo del mondo sono organi giudiziari), le autorità di polizia e, auspicabilmente, anche le autorità amministrative (si pensi ad autorità amministrative corrispondenti alle 'nostre' Consob, Banca d'Italia, Agenzia delle Finanze, Agenzia delle Dogane, etc.).

3. Un grave ostacolo al ravvicinamento/armonizzazione delle legislazioni: di cosa parliamo quando parliamo di criminalità organizzata?

Nel percorrere la prima direttrice, quella del ravvicinamento/armonizzazione delle legislazioni (che, in una certa misura, è propedeutica alla seconda, quella della cooperazione), subito ci si imbatte in un grave ostacolo: la babele di termini, concetti, istituti giuridici che affiora non appena si avvii, in una prospettiva sovranazionale, il discorso sulla criminalità organizzata.

A dire il vero, anche a livello nazionale non esiste un'assoluta chiarezza, terminologica e concettuale, sulla nozione di criminalità organizzata, giacché nel nostro ordinamento giuridico non esiste una definizione legislativa di "criminalità organizzata"⁸. In effetti, mentre il codice penale serba un assoluto silenzio sulla nozione di "criminalità organizzata", dove essa non compare in alcun luogo, il codice di procedura penale⁹ e numerose leggi complementari¹⁰ utilizzano tale

diritto penale nelle società multiculturali, Giuffrè, Milano, 2010, in part. cap. II su "Localismo e non-neutralità culturale del diritto penale 'sotto tensione' per effetto dell'immigrazione", p. 75 ss. (ove v. pure i riferimenti bibliografici).

⁸ Di recente, bene evidenzia tale assenza Giuseppina Panebianco, *Repressing organized crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal law*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2017, p. 1156 ss.; ivi v. pure ulteriori riferimenti bibliografici sull'origine dell'espressione "criminalità organizzata".

⁹ Salvo sviste, nel codice di procedura penale l'espressione "criminalità organizzata" compare nei seguenti articoli:

nozione, ma non ne forniscono la definizione. Tuttavia, la nostra giurisprudenza, impegnata ad interpretare le suddette diverse disposizioni in cui la formula “criminalità organizzata” compare, si è fatta carico di fornirne una precisazione. In particolare, la Cassazione a Sezioni Unite, chiamata a individuare l’ambito di applicazione dell’art. 240 *bis*, co. 2, disp. coord. cod. proc. pen., il quale pone una deroga alla sospensione dei procedimenti nel periodo feriale qualora si tratti di “procedimenti per reati di criminalità organizzata”, ha ritenuto che “la nozione di reati di criminalità organizzata (...) identifica non solo i reati di criminalità mafiosa e assimilata, oltre i delitti associativi previsti da norme incriminatrici speciali, ma anche *qualsiasi tipo di associazione per delinquere, ex art. 416 cod. pen., correlata alle attività criminose più diverse*, con l'esclusione del mero concorso di persone nel reato, nel quale manca il requisito dell'organizzazione”¹¹.

Fuori d'Italia il discorso sulla “criminalità organizzata” è, ovviamente, molto più complicato, già solo a livello terminologico, perché il concetto “criminalità organizzata” viene variamente inteso e variamente riempito di contenuti. Un aneddoto, riferito da un mio collega penalista che una ventina di anni fa decide di organizzare un convegno con ospiti internazionali sulle *strategie di contrasto alla criminalità organizzata*, è emblematico di tale confusione terminologica: il collega portoghese partecipa, infatti, al convegno con un intervento sulle manipolazioni del mercato finanziario, il collega spagnolo con una relazione sulla lotta al terrorismo, il collega tedesco interviene sul contrasto al riciclaggio e alla corruzione, e il collega italiano – ovviamente, nella nostra prospettiva italiana – riferisce dei reati associativi e delle misure di prevenzione¹².

- art. 54-ter, in tema di contrasti tra pubblici ministeri (ma solo nella rubrica, e non nel testo dell'articolo);

- art. 90-quarter in relazione alla condizione di particolare vulnerabilità della vittima;

- art. 274 lett. c), in tema di misure cautelari;

- art. 371-bis co. 3 lett. c), in relazione alle attività di coordinamento del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

¹⁰ Ad esempio, nella legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, o nella legge n. 302 del 1990, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

¹¹ Cass., Sez. Un., 11 maggio 2005, n. 17706, Petrarca, CED 230895, con nota di G. Leo, *La nozione processuale di criminalità organizzata*, in “Corriere del merito”, 2005, p. 830. Più di recente, in senso conforme, Cass., Sez. II, 16 febbraio 2016, n. 6321, Amicucci, CED 266404.

¹² Gabriele Fornasari, *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata: aspetti comparatistici nell'esperienza europeo-continentale*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella*

Un'idea della babele concettuale che, fuori d'Italia, si affastella intorno alla formula "criminalità organizzata", si può avere anche navigando sul sito gestito dal criminologo berlinese Klaus von Lampe, il quale cura una raccolta di definizioni di criminalità organizzata utilizzate nei vari Paesi¹³: dopo averne collezionate più di 200, von Lampe propone a sua volta la propria definizione di criminalità organizzata: "*organized crime is what people so label*"¹⁴.

Se ci limitiamo anche al solo ambito eurounitario, possiamo rilevare, grazie ad alcune recenti pregevoli ricerche¹⁵, significative differenze nelle scelte legislative degli Stati membri in tema di criminalità organizzata: non solo perché alcuni Stati membri non conoscono alcuna forma di incriminazione del gruppo o dell'associazione criminale in sé e per sé, cioè a prescindere dalla commissione di un reato-fine (è il caso di Svezia e Danimarca); non solo perché nei Paesi di *common law*, attraverso il *crime of conspiracy*, si dà rilievo anche al mero accordo tra due o più persone per commettere anche un solo reato (è il caso, tra l'altro, di Inghilterra e Galles); ma anche perché, là dove previsto un reato autonomo di associazione per delinquere, il confronto tra fattispecie incriminatrici mostra significative differenze quanto al numero di persone necessario ai fini

prospettiva di diritto comparato, Gabriele Fornasari (a cura di), Cedam, Padova, 2002, p. 174, il quale così chiosa il surriferito episodio: "Un discorso di diritto comparato sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata presenta in primo luogo una difficoltà di fondo. Normalmente, infatti, una indagine comparatistica ha come base essenziale un minimo comun denominatore linguistico e concettuale sul quale svolgersi (...). Diverso si presenta il quadro, almeno a livello di impostazione generale, quando ci si pone il problema di cercare in altri ordinamenti, anche particolarmente vicini al nostro sul piano della cultura giuridica, le realtà omologhe rispetto alle forme di intervento che caratterizzano in Italia la strategia di contrasto alla criminalità organizzata" (*ivi*, p. 173 s.).

¹³Klaus Von Lampe, *Definitions of Organized Crime*, www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm.

¹⁴ V. nota precedente. In termini analoghi, v. anche Michael Levi, *Reflections on Organized Crime: Patterns and Control*, Hoboken, Blackwell, 1998, p. 335, secondo il quale l'espressione "criminalità organizzata" fa riferimento a "un insieme di persone che la polizia e le altre agenzie dello Stato considerano o desiderano che noi consideriamo *davvero pericolose* per la sua integrità essenziale".

¹⁵ Cfr. la ricerca a cura dell'università di Palermo - Dipartimento di Giurisprudenza, coordinata dal prof. Vincenzo Militello, i cui risultati sono pubblicati in Caterina Chinnici (a cura di), *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione Europea: percorsi di armonizzazione*, Palermo, 2015; nonché la ricerca a cura della Commissione europea del 2014, coordinata da Andrea Di Nicola, Philip Gounev, Michael Levi, Jennifer Rubin, Barbara Vettori, *Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal measures targeting organised crime*, disponibile online al link <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1183e4b-1164-4595-a742-fb4514ddd10d>.

dell'associazione (in alcune legislazioni solo due), o quanto ai reati-fine costituenti il programma delinquenziale (in alcuni ordinamenti si dà rilievo tassativo solo a determinati reati di una certa gravità), o quanto, infine, alla necessaria presenza di specifici elementi naturalistici o normativi (tempo di vita dell'associazione, livello di organizzazione, riconoscibile presenza di una suddivisione di ruoli, carattere necessariamente armato dell'organizzazione, etc.).

Ebbene, se siffatte differenze sussistono nella legislazione degli Stati membri dell'Unione europea, è ben presumibile che esse sussistano, ed anche in misura maggiore, a livello mondiale.

4. Il *minimo comun denominatore*, linguistico e concettuale, individuato dalla Convenzione di Palermo

In questo contesto di grave disomogeneità linguistica e concettuale interviene meritoriamente, nel 2000, la Convenzione di Palermo insieme ai suoi tre protocolli¹⁶, che – pur con i suoi limiti e le sue criticità – ha indubbiamente l'enorme merito di aver individuato un *minimo comun denominatore* a livello mondiale¹⁷ del concetto di criminalità organizzata, giacché con essa si è riusciti ad elaborare una definizione di “gruppo criminale organizzato”.

Ai sensi dell'art. 2, lett. a), della Convenzione, infatti, ai fini della Convenzione stessa, la formula “Gruppo criminale organizzato” indica un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente

¹⁶ Convenzione e Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. I tre protocolli concernono:

- la tratta delle persone, in particolare delle donne e dei fanciulli;
- la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco e di loro parti, elementi e munizioni;
- il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria.

¹⁷ La portata davvero “mondiale” della Convenzione di Palermo è oggi attestata dal fatto che essa ha raccolto, come riporta il sito ufficiale della Convenzione stessa, l'adesione di 190 Stati (al 26 luglio 2018): <https://www.unodc.org/unodc/en/organized-crime/intro/UNTOC.html>

Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”¹⁸.

Intorno a tale definizione ruota poi un’ampia e variegata disciplina, contenuta nella Convenzione, composta da:

- disposizioni sostanziali (riguardanti, tra l’altro, la responsabilità da reato degli enti, le sanzioni, la confisca);
- disposizioni processuali (riguardanti, tra l’altro, le regole di giurisdizione, l’esercizio dell’azione penale, le indagini e, in particolare, le indagini comuni a più Stati, le tecniche di investigazioni, il casellario giudiziario, la protezione dei testimoni, delle vittime e dei collaboratori, l’extradizione, il trasferimento dei condannati, la mutua assistenza giudiziaria);
- disposizioni, infine, di natura operativo-amministrativa (riguardanti, tra l’altro, l’attuazione della Convenzione per mezzo dello sviluppo economico e dell’assistenza tecnica, e la prevenzione *lato sensu* intesa).

5. Gli elementi della definizione di “gruppo criminale organizzato”, fornita dalla Convenzione di Palermo

Per meglio intendere significato e portata di tale definizione¹⁹, possiamo procedere a scomporla nei suoi elementi costitutivi, partendo dalla

1. clausola finalistica terminale (“*al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale*”) la quale, in verità, a causa

¹⁸ Nella versione inglese: Art. 2. – “*For the purposes of this Convention: (a) “Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit*”.

¹⁹ Tale definizione è stata sostanzialmente recepita – pur con taluni aggiustamenti – anche a livello eurounitario nella Decisione Quadro del Consiglio UE del 2008 sulla lotta al crimine organizzato (2008/841/GAI del 24 ottobre 2008), ai sensi della quale, infatti (art. 1, n. 1), per “«organizzazione criminale» si intende un’associazione strutturata di più di due persone, stabilita da tempo, che agisce in modo concertato allo scopo di commettere reati punibili con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a quattro anni o con una pena più grave per ricavarne, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

della sua ampiezza, estesa fino a ricomprendere qualsiasi vantaggio materiale, anche indiretto, non possiede alcuna reale capacità selettiva, e risulta, quindi, sostanzialmente superflua²⁰;

2. ben più pregnante è, invece, l'altra clausola finalistica, quella che dà rilievo alla *finalità di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione*.

Quali siano i "reati gravi" è indicato dalla Convenzione stessa all'art. 2, lett. b), ai sensi del quale sono tali "*i reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a quattro anni*": a tal proposito va rilevato che l'impiego di un parametro numerico fisso per individuare i reati gravi finisce, a ben vedere, per porre sullo stesso piano attività criminali molto differenziate nei vari sistemi penali nazionali, trascurando le significative differenze tra i dosaggi sanzionatori riscontrabili a livello globale²¹.

Almeno un gruppo di reati, spesso rientranti nel programma delinquenziale dei gruppi criminali organizzati, rientra, tuttavia, nella definizione predetta – e quindi nell'ambito di applicazione della Convenzione di Palermo – a prescindere dal *quantum* di pena fissato a livello nazionale, grazie al riferimento ai "*reati stabiliti dalla presente Convenzione*", che sono poi i reati di cui agli artt. 5 (reati di *conspiracy* e di partecipazione ad associazione per delinquere), 6 (reati di riciclaggio), 8 (reati di corruzione) e 23 (reati di intralcio alla giustizia), cui vanno aggiunti i reati previsti nei tre protocolli aggiuntivi (reati concernenti la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, la fabbricazione e il traffico illegali di armi da fuoco).

Si noti ancora, a proposito dei reati-scopo, che ai fini della Convenzione è sufficiente la finalità di commettere anche *uno solo* dei predetti reati;

3. il gruppo criminale deve esistere "*per un periodo di tempo*": trattasi, a dire il vero, di un requisito con un certo grado di indeterminatezza, che vale tuttavia ad escludere gruppi estemporanei, privi di una dimensione temporale idonea alla realizzazione del programma delinquenziale;

²⁰ Per tale rilievo, v. Caterina Chinnici (a cura di), *La rilevanza della nozione*, cit., p. 29 s.

²¹ Per tale rilievo, cfr. Vincenzo Militello, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standard internazionali d'incriminazione*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 2003, p. 188.

4.i soggetti del gruppo criminale – “*almeno tre*” – devono agire “*di concerto*”: tale requisito impone, sul piano oggettivo, una confluenza di una pluralità di apporti individuali rispetto alla realizzazione complessiva del programma criminoso, mentre, sul piano soggettivo, implica, in capo ad ogni singolo componente del gruppo criminale, una consapevolezza e una volontà di inserirsi con la propria condotta in una realizzazione collettiva²²;

5. infine, il gruppo deve essere “*strutturato*” e per tale si intende, ai sensi dell’art. 2, lett. c), della Convenzione, un gruppo che:

- “*non si è costituito fortuitamente per la commissione estemporanea di un reato*” ma che, d’altra parte,

- “*non deve necessariamente prevedere ruoli formalmente definiti per i suoi membri, continuità nella composizione o una struttura articolata*”.

A proposito di quest’ultima esclusione, è stato giustamente rilevato che in tal modo si finisce per mortificare il requisito dell’organizzazione (vale a dire della struttura organizzata con suddivisione di compiti e, quindi, razionalizzazione del lavoro criminale), che invece è proprio l’elemento capace di conferire una specifica carica criminogena al gruppo stesso²³. Probabilmente tale esclusione si deve al compromesso con i sistemi penali di *common law*, all’interno dei quali il *crime of conspiracy* abbraccia anche ipotesi di mero accordo tra due soggetti per il compimento di un solo reato.

²² Caterina Chinnici (a cura di), *La rilevanza della nozione*, cit., p. 27.

²³ *Ivi*, p. 29 s.

6. Il “gruppo criminale organizzato” della Convenzione di Palermo *versus* l’“associazione di tipo mafioso” di cui all’art. 416 *bis* cod. pen.

Alla luce della nostra breve analisi della definizione di “gruppo criminale organizzato”, è agevole constatare che tale gruppo, rispetto alle categorie giuridiche italiane, si colloca a metà strada tra:

- il mero concorso di persone (rispetto al quale rappresenta un *quid pluris*), e
- l’associazione per delinquere (rispetto alla quale costituisce un *quid minoris*).

In tal senso si è autorevolmente espressa anche la Cassazione a Sezioni Unite, formulando la seguente massima:

“il gruppo criminale organizzato (...) è configurabile, secondo le indicazioni contenute nell’art. 2, punti a) e c) della Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato del 15 novembre 2000 (cosiddetta convenzione di Palermo), in presenza dei seguenti elementi:

- a) stabilità di rapporti fra gli adepti;
- b) minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli;
- c) non occasionalità o estemporaneità della stessa;
- d) costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale.

(In motivazione, la Corte ha evidenziato che il gruppo criminale organizzato è certamente un “quid pluris” rispetto al mero concorso di persone, ma si diversifica anche dall’associazione a delinquere di cui all’art. 416 cod. pen. che richiede un’articolata organizzazione strutturale, seppure in forma minima od elementare, tendenzialmente stabile e permanente, una precisa ripartizione di ruoli e la pianificazione di una serie indeterminata di reati)”²⁴.

Altrettanto agevole è constatare che il “gruppo criminale organizzato”, se costituisce un *quid minoris* rispetto all’associazione per delinquere di cui all’art. 416 cod. pen., risulta a maggior ragione fornito di requisiti strutturali assai meno

²⁴ Cass., Sez. Un., 23 aprile 2013, n. 18374, Adami, CED 255034, con nota di Fabio Fasani, *Rapporti fra reato associativo e aggravante della transnazionalità*, in “Diritto Penale e Processo”, 2013, p. 793 ss.

stringenti rispetto all'associazione per delinquere di tipo mafioso di cui all'art. 416 *bis* cod. pen.

A questo proposito vale la pena sottolineare il fatto che, durante i lunghi lavori preparatori della Convenzione di Palermo, la discussione cadde anche sulla possibilità di inserire, tra i requisiti strutturali del “gruppo criminale organizzato”, il connotato tipico delle associazioni mafiose, vale a dire la *forza di intimidazione*²⁵. In tal senso, infatti, si espresse:

- il *Piano globale d'azione contro il crimine organizzato transnazionale*, adottato dalla Conferenza ministeriale mondiale sul crimine transnazionale organizzato, tenutasi a Napoli nel 1994, e i cui risultati furono poi recepiti in una risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU²⁶: ebbene, in un passaggio del predetto Piano si dà esplicito rilievo al fatto che “per combattere efficacemente il crimine organizzato gli Stati devono vincerne l'omertà e sconfiggerne il potere di intimidazione” (nella versione originale inglese: “*in order to effectively combat organized crime, States must overcome its code of silence and intimidation*”)²⁷;

- il Comitato intergovernativo *ad hoc*, preposto alla redazione della bozza della Convenzione di Palermo, il quale, in una delle ultime versioni del testo provvisorio della Convenzione²⁸, formulò una definizione di “gruppo criminale organizzato” la quale conteneva (seppure tra parentesi, a segnalare il disaccordo sul punto) un

²⁵ Dottrina e giurisprudenza italiane sono concordi nel riconoscere nella “forza di intimidazione” il tratto primario e immancabile delle associazioni di tipo mafioso, incriminate dall'art. 416 *bis* c.p. Sul punto v. per tutti Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015, p. 120 ss.

²⁶ Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU, A/RES/49/159 del 23 dicembre 1994, consultabile al seguente link: <https://undocs.org/en/A/RES/49/159>

²⁷ La versione inglese del Piano Globale d'azione contro il crimine organizzato transnazionale può essere consultata al seguente link: <https://www.imolin.org/imolin/naples.html>. Sul punto, v. Gualtiero Michelini, Gioacchino Polimeni, *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, Elisabetta Rosi (a cura di), Ipsoa, Milano, 2007, p. 7 ss.

²⁸ Si tratta della versione risultante dalla terza sessione del Comitato *ad hoc*, tenutasi a Vienna dal 28 aprile al 3 maggio 1999, che può essere consultata al seguente link: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/V99/829/70/PDF/V9982970.pdf?OpenElement>. Il link del sito ufficiale da cui risultano i lavori preparatori delle varie sessioni del Comitato *ad hoc* è, invece, il seguente: <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/travaux-preparatoires.html>.

espresso riferimento alla violenza e alla intimidazione quale *modus operandi* delle organizzazioni criminali²⁹.

Sul punto, tuttavia, non venne trovato un accordo definitivo e nel prosieguo dei lavori preparatori si rinunciò, pertanto, all'espresso riferimento alla forza di intimidazione.

A livello internazionale si ripropone, pertanto, oggi lo scenario che aveva caratterizzato la nostra legislazione fino al 1982, allorquando nel nostro ordinamento non esisteva una disposizione incriminatrice *ad hoc* per il contrasto alle associazioni di tipo mafioso, ed anzi diffusa era la convinzione che “quello della mafia è un fenomeno complesso, non ben definibile: è un modo di vivere, di comportarsi, in virtù di occulti vincoli di solidarietà. E non necessariamente la mafia esprime se stessa attraverso veri e propri delitti. Questa inafferrabilità del fenomeno rende praticamente impossibile una definizione razionale: esso si coglie più che altro a livello intuizionistico, emozionale”³⁰.

Come è noto, nel nostro Paese tale convinzione e tale scetticismo sono stati superati e si è riusciti così ad addivenire alla formulazione – forse non impeccabile, ma sicuramente assai preziosa – dell'art. 416 *bis* cod. pen.³¹.

In futuro, tale convinzione e tale scetticismo potranno forse essere superati anche a livello internazionale, consentendo di giungere ad una definizione – magari aggiuntiva e speciale rispetto a quella già esistente – di “gruppo criminale organizzato (mafioso)”, in cui si dia specifico rilievo ad alcuni tratti criminologici propri delle associazioni mafiose e, in particolare, alla loro vocazione imprenditoriale. Si tratta, del resto, di un traguardo il cui raggiungimento è reso oggi più agevole – o, quanto meno, non impossibile – grazie alla recente attuazione del “meccanismo di revisione” della Convenzione di Palermo in seno alla

²⁹ V. di nuovo Gualtiero Michelini, Gioacchino Polimeni, *Il fenomeno del crimine transnazionale*, cit., p. 9.

³⁰ Pietro Nuvolone, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in “Enc. Dir.”, vol. XXVI, Milano, 1976, p. 645.

³¹ Sulla genesi dell'art. 416 *bis* cod. pen. e sul suo valore aggiunto, quale strumento nella lotta alla mafia, rispetto al tradizionale paradigma dell'associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. v. per tutti Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit., p. 24 ss.

Conferenza delle Parti aderenti alla Convenzione, previsto dall'art. 32 co. 3 lett. d) ed e) della Convenzione stessa³².

Resta, tuttavia, il fatto che già l'attuale definizione di "gruppo criminale organizzato", fornita dalla Convenzione di Palermo, per quanto non ritagliata specificamente sulla criminalità di tipo mafioso, almeno in sede di sua applicazione transnazionale è sicuramente capace di ricomprendere le manifestazioni criminali delle associazioni di tipo mafioso così come noi le intendiamo alla luce dell'art. 416 *bis* c.p. Se è vero, infatti, come acutamente rileva uno dei massimi conoscitori della dimensione giuridica del fenomeno mafioso, che "la commissione di delitti è lo sbocco naturale e pressoché obbligato di qualsiasi associazione mafiosa e, di conseguenza, qualsiasi associazione mafiosa presenta connotazioni criminologiche tali da poter rientrare, in linea di principio, nello schema del sodalizio criminoso previsto dall'art. 416 cod. pen."³³, a maggior ragione, qualsiasi associazione mafiosa può rientrare, in linea di principio, nella definizione di "gruppo criminale organizzato" della Convenzione di Palermo, avendo quest'ultimo, come sopra visto, requisiti strutturali assai meno stringenti rispetto a quelli previsti dal nostro art. 416 *bis* cod. pen.

Risulta, pertanto, innegabile il prezioso contributo che già oggi la Convenzione di Palermo può offrire per un'azione di contrasto, a livello transnazionale, della criminalità organizzata *anche* di tipo mafioso.

³² Maria Assunta Accili Sabbatini, Antonio Balsamo, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale dopo l'approvazione del meccanismo di riesame ad opera della conferenza delle parti*, in "Diritto penale contemporaneo", fasc. 12, 2018, p. 113 ss.

³³ Giuliano Turone, *Il delitto di associazione mafiosa*, cit. p. 8.

Bibliografia

- Accili Sabbatini Maria Assunta, Balsamo Antonio, *Verso un nuovo ruolo della Convenzione di Palermo nel contrasto alla criminalità transnazionale dopo l'approvazione del meccanismo di riesame ad opera della conferenza delle parti*, in "Diritto penale contemporaneo", 2018, fasc. 12
- Basile Fabio, *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010
- Chinnici Caterina (a cura di), *La rilevanza della nozione di organizzazione criminale nell'Unione Europea: percorsi di armonizzazione*, S&D, Palermo, 2015
- Dalla Chiesa Nando, *Passaggio a Nord. La colonizzazione mafiosa*, Gruppo Abele Edizioni, Torino, 2016
- Delmas Marty Mireille, *Verso un diritto penale comune europeo?*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 1997
- Di Nicola Andrea, Gounev Philip, Levi Micheal, Rubin Jennifer, Vettori Barbara, *Study on paving the way for future policy initiatives in the field of fight against organised crime: the effectiveness of specific criminal measures targeting organised crime*, disponibile al link <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a1183e4b-1164-4595-a742-fb4514ddd10d>
- Fornasari Gabriele, *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata: aspetti comparatistici nell'esperienza europeo-continentale*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, Gabriele Fornasari (a cura di), Cedam, Padova, 2002
- Laudati Antonio, *I delitti transnazionali. Nuovi modelli di incriminazione e di procedimento all'interno dell'Unione Europea*, in "Diritto penale e processo", 2006
- Leo Guglielmo, *La nozione processuale di criminalità organizzata*, in "Corriere del merito", 2005
- Levi Michael, *Reflections on Organized Crime: Patterns and Control*, Blackwell, Hoboken, 1998
- Michellini Gualtiero, Polimeni Gioacchino, *Il fenomeno del crimine transnazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale*, in *Criminalità organizzata transnazionale e sistema penale italiano. La Convenzione ONU di Palermo*, Rosi Elisabetta (a cura di), Ipsoa, Milano, 2007
- Militello Vincenzo, *Partecipazione all'organizzazione criminale e standard internazionali d'incriminazione*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 2003
- Nuvolone Pietro, voce *Misure di prevenzione e misure di sicurezza*, in "Enc. Dir.", vol. XXVI, Milano, 1976
- Panebianco Giuseppina, *Repressing organized crime in Italy: recent developments and shortcomings in substantive criminal law*, in *Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft*, 2017
- Pellegrini Stefania, *L'impresa grigia. Le infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Un'analisi sociologico-giuridica*, Ediesse, Roma, 2018
- Pignatone Giuseppe, Prestipino Michele, *Il contagio. Come la 'ndrangheta ha infettato l'Italia*, Laterza, Bari-Roma, 2012
- Sciarrone Rocco, *Mafie vecchie, mafie nuove. Radicamento ed espansione*, Roma, II ed., 2009
- Sicurella Rosaria, *Diritto penale e competenze dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2005
- Tiedemann Klaus, *L'europeizzazione del diritto penale*, in "Riv. It. Dir. Proc. Pen.", 1998
- Turone Giuliano, *Il delitto di associazione mafiosa*, III ed., Giuffrè, Milano, 2015

Von Lampe Klaus, *Definitions of Organized Crime*, www.organized-crime.de/organizedcrimedefinitions.htm